

**LEGGE PROVINCIALE Trento15 4
2002, n.6
Indicazioni turistiche**

in B.U.R.T.A. n. 17 del 23-4-2.002

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROVINCIALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di fornire agli utenti un ottimale sistema segnaletico informativo utile per l'individuazione di località e servizi, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia, la Provincia promuove l'elaborazione di un sistema di segnali turistici e di territorio come individuati dall'Art. 134 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione

e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato

dall'Art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Provincia promuove un'analisi della distribuzione della segnaletica verticale relativa alla rete viaria di competenza della Provincia e dei comuni e individua modelli omogenei ottimali di distribuzione di tale segnaletica con riferimento alle caratteristiche economiche ed ambientali del territorio. I comuni sono tenuti a fornire le informazioni richieste dalla Provincia entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Le richieste di autorizzazione all'installazione della segnaletica relative alle strade di competenza della Provincia, ferma restando la valutazione di rispondenza ai requisiti richiesti dalla normativa statale, sono esaminate con riferimento ai modelli previsti dal comma 2.

4. I modelli omogenei ottimali di cui al comma 2 sono trasmessi ai comuni interessati per l'esame delle autorizzazioni all'installazione della segnaletica di propria competenza prevista dall'Art. 134, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 15 aprile 2002

DELLAI

note